

## Codice degli appalti, fuori gli ordini degli avvocati

Ordini degli avvocati fuori dagli obblighi previsti dal codice dei contratti pubblici. È la conclusione a cui è giunto il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, che è intervenuto sulla annosa questione dell'applicabilità del codice appalti agli ordini. Il Coa ha deliberato di «ritenere preferibile, in rapporto al quadro normativo vigente, l'opzione interpretativa per cui non sono applicabili agli ordini degli avvocati le disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici». Si chiede, comunque, un intervento del legislatore, che «confermi espressamente la non applicabilità».

La posizione del Coa di Milano parte da vari aspetti. Da una parte la delibera Anac 687 del 2017, che ha ritenuto gli ordini soggetti al codice allora vigente, a cui si aggiunge anche «l'unica pronuncia amministrativa sul tema, che afferma l'applicabilità del codice» (sentenza Tar Lazio 7455/2024). Dall'altra parte il parere del Consiglio nazionale forense, che «in molteplici occasioni ha sostenuto che la risposta deve essere ricercata... nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurolunitaria». Secondo il Coa «da tempo è chiarito dalla giurisprudenza comunitaria che gli ordini non sono organismi di diritto pubblico, né possono essere considerati amministrazioni aggiudicatrici». Quindi, il legislatore italiano «ha recepito le fonti europee violando il cd divieto di gold plating». A confermare le tesi del Cnf, riporta ancora il Coa, anche la novità introdotta dal dl 75/2023, in forza del quale «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente». In conclusione, il Coa ritiene che «attesa la preclusione dell'applicazione agli ordini professionali di tutte le norme pubblicistiche (comprese quelle relative agli acquisti di beni, forniture e servizi) non espressamente imposte agli ordini stessi, non sussistano ragioni sistematiche che giustificano il previsto assoggettamento degli ordini alla predetta disciplina pubblicistica».

© Riproduzione riservata ■

